

Protocollo: vedi segnatura.XML

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2017.1.10.21.189
LEGISLATURA	X

Il giorno 26 luglio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
STEFANO CAVEDAGNA	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / WIND TRE X (GIA' WIND TELECOMUNICAZIONI X)



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)"*, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"* e successive modifiche ed integrazioni, di seguito *"Regolamento"*;

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*, di seguito *"Regolamento indennizzi"*;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

Vista la *"Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni"* sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per comunicazioni Emilia - Romagna

Visti gli atti del procedimento;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.1797);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 26 luglio 2018;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato la mancanza di trasparenza contrattuale nei confronti della Società Wind Tre X (già Wind Telecomunicazioni X), che per brevità, nel prosieguo del presente atto verrà denominata Wind. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso del procedimento stesso, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- Con la fattura 7035813611 del 12.04.2016, il gestore comunicava che l'offerta "Absolute" sottoscritta da circa un anno al costo di euro 23,95 "per sempre" sarebbe stata sostituita dall'offerta "Absolute +" e non più commercializzata e che la nuova offerta aveva un costo aggiuntivo di euro 3,28 mensili e comprendeva 60 minuti di telefonate;
- Contestava quindi che l'offerta sottoscritta essendo pubblicizzata con la durata "per sempre", non dovesse prevedere limiti temporali e che comunque l'offerta "Absolute" sottoscritta e, a detta di Wind non più commercializzata, in verità lo era ancora e ad un prezzo inferiore. Sul sito invece non vi era traccia dell'ulteriore offerta "Absolute +".

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) che il contratto sottoscritto resti invariato per sempre ad euro 23,95 mensili.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Wind nella propria memoria rilevava che dalle verifiche effettuate risultava in data 12.04.2016 l'emissione della fattura n. 7305813611 con cui venivano comunicate le modifiche delle condizioni generali di contratto relative all'opzione Absolute a partire dal giorno 01.06.2016 precisando le caratteristiche del nuovo piano e i relativi costi. In data 26.04.2016, la



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

cliente reclamava a mezzo pec il repricing dell'opzione Absolute contestando il nuovo canone e chiedendo il mantenimento del listino precedente. Il reclamo veniva respinto in data 03.06.2016. Ricordava che, ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il gestore telefonico ha la facoltà di modificare le condizioni contrattuali e che di conseguenza, gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Ancora, ai sensi dell'art. 2697 CC in merito all'onere della prova gravante sull'operatore di dimostrare di avere adeguatamente preavvisato l'utente dell'effettuazione della rimodulazione tariffaria, dichiara di avervi assolto e che, pertanto, nulla può essere imputato alla stessa convenuta che consentiva chiaramente con la comunicazione inviata all'utente, di recedere dal contratto senza alcun costo non ledendo alcun suo diritto.

L'operatore Wind riteneva pertanto che nessuna responsabilità potesse essere addebitata e chiedeva che venissero rigettate le domande proposte dall'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte non possono essere accolte come di seguito precisato.

L'unica domanda formulata da parte istante, ossia la richiesta che il contratto sottoscritto resti invariato per sempre, ad euro 23,95 mensili, viene rigettata perché volta ad ottenere un "facere" che esula dal contenuto normativamente vincolato delle pronunce di definizione del Corecom. Il Corecom, infatti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, Delibera Agcom 173/07/CONS, può solamente condannare gli operatori al rimborso o allo storno di somme non dovute e alla liquidazione di indennizzi.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

1. Rigetta integralmente l'istanza di Costa nei confronti della società Wind tre X (già Wind Telecomunicazioni X) per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario
Dott.ssa Rita Filippini

Firmato

Il Presidente
Dott. Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom